




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale



Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza
Via Bertola 34
10122 TORINO

1039/2015

E.p.c. AL MINISTERO dell'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio di Polizia Stradale
Via Tuscolana 1558
00173 ROMA

Oggetto Richiesta chiarimenti in merito ai poteri accertatori e contravventivi del Sindaco
in materia di circolazione e sicurezza stradale. (V s. nota prot. 1229 del 2 febbraio 2015)

Con riferimento alla nota in oggetto e salvo diverso avviso del Ministero dell'Interno
competente in materia, si precisa quanto segue.

Dalla lettura del combinato degli artt. 11 e 12 del Codice della strada nonché dell'art. 57 del
Codice di procedura penale - solamente nell'eventualità e nella condizione prevista al comma
4, lett e) - emerge come il Sindaco abbia la possibilità, almeno teoricamente, di espletare i
servizi di cui all'art. 11 sopra citato, comma 1, lettere a) e b).

Tale possibilità non dovrebbe tradursi in un servizio permanente effettivo, ma limitata al
periodo di esercizio delle funzioni di polizia stradale, che si intende svolgere durante la
giornata.

In pratica, nell'esercizio di tali funzioni, avrebbe l'obbligo non solo della prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ma anche quello della rilevazione degli incidenti stradali, configurandosi omissione nell'ipotesi di mancato intervento.

In materia di infortunistica stradale, sempre a livello teorico, avrebbe poi tutte le incombenze inerenti le indagini per il procedimento innanzi al Giudice di Pace con possibilità di essere chiamato alle funzioni di Pubblico Ministero.

Durante questi servizi, come stabilito dall'articolo 12, comma 5, del Codice della strada, quando non sia in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale deve fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Pertanto, sulla base di tale ultima considerazione e tenuto comunque conto delle esclusioni previste dall'art. 201, comma 1 quater, del Codice della strada e dall'art. 4, comma 1, della legge 168/2002, si ritiene che possa utilizzare sul proprio territorio di competenza, e solo in modalità presidiata, un dispositivo elettronico per il rilevamento delle infrazioni ex art. 142 del Codice della strada, a condizione che questo sia stato acquisito con le modalità previste dall'art. 61 della legge 120/2010 direttamente dall'Amministrazione comunale, essendo vietata l'acquisizione indiretta da parte del Sindaco inteso giuridicamente come persona fisica. Infine, il Sindaco nella veste di organo di polizia stradale avrà l'obbligo di accertare e constatare le infrazioni con le modalità e le procedure stabilite dall'articolo 200 del Codice della strada.

www.poliziamunicipale.it

L. DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio BONDOLINI)